



SETTORE 3: Servizio Ambiente

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: art. 3, comma sss) del decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPENSORIO FORESTALE DEL BOSCO DI FINIZIO E DELLA PINETA DEL CASTEL DEL MONTE".**

CODICE CIG: 77111366BA

**PARTE PRIMA  
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

**1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, tramite il Portale EmPULIA [www.empulia.it](http://www.empulia.it), seguendo la procedura ivi prevista.

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propria offerta entro le ore 12:00 del giorno **18/04/2019**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico alla gara.

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di associazioni da costituirsi, ai sensi dell'art.48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'operatore economico che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre componenti del raggruppamento; a tal fine tutti i componenti dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, fermo restando l'invio di tutta la documentazione riferita ai singoli operatori economici.

**L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche; l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli del sistema.**

**N.B.:** L'utente che presenta l'offerta telematica può richiedere il supporto tecnico al numero verde numero 800900121 o per posta elettronica utilizzando il seguente indirizzo: [helpdesk@empulia.it](mailto:helpdesk@empulia.it).

**Si evidenzia che** tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, con apposizione di firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni richieste dal presente bando, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.albo.comune.andria.bt.it/web/trasparenza/albo-pretorio> e sul Portale EmPulia.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il plico telematico deve contenere 3 buste virtuali, come segue:

**"A-Documentazione", "B-Offerta Tecnica", "C-Offerta Economica"**

## **2. Contenuto della prima busta virtuale "A-DOCUMENTAZIONE":**

- il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 21 dicembre 2016, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 213 del d.lgs.50 del 2016: **PASSOE Operatore Economico, PASSOE Ausiliari;**
- Ricevuta **F23** Imposta di Bollo per istanza telematica € 16,00.

### **Documentazione richiesta:**

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
  - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;
  - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo punto 2.3;
  - a.3) **Documento di Gara Unico Europeo" ai sensi dell'art.85 D.lgs.50/2016, compilato secondo le indicazioni e modalità di cui alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione del 05/01/2016" stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, Prot.3 del 18/07/2016. Tale DGUE deve essere fornito esclusivamente in formato elettronico, compilando il file collegandosi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> e seguire le istruzioni, scaricarlo e firmarlo digitalmente con certificato del sottoscrittore non scaduto conforme alle prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale) ed infine trasmesso su supporto informatico da inserire nella documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara".**  
**Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente e dall'ausiliario;**

**NB: AVVERTENZA:** La eventuale produzione di copie conformi (da originali analogici) deve essere realizzata attraverso la produzione di un file contenente la riproduzione dell'originale accompagnata dalla dichiarazione di conformità, firmata digitalmente dal sottoscrittore. Nel caso di dichiarazioni rese da persone diverse dal presentatore della offerta (ad esempio direttori tecnici, soci ecc.) la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dalla persona che rende la dichiarazione (direttore tecnico, soci, ecc.). Nel caso in cui gli stessi non possano rendere la dichiarazione perché sprovvisti di firma digitale, potranno produrre la dichiarazione in forma analogica autenticata, con firma digitale, da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato (articolo 25 codice amministrazione digitale). È altresì ammessa, in via sostitutiva, la produzione di dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal presentatore dell'offerta, con il quale lo stesso dichiara, assumendone le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, che il soggetto per il quale si rende la dichiarazione è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

**Nella sezione del portale EmpULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i partecipanti dovranno, pena l'esclusione, salvo il soccorso istruttorio ove applicabile, allegare, in formato elettronico e firmata digitalmente (ove richiesto) dal sottoscrittore, tutta la documentazione indicata di seguito, sulle righe predisposte dalla stazione appaltante, ovvero, laddove occorra,**

**cliccando sul pulsante "Aggiungi Allegato" e caricando sulla piattaforma il documento firmato digitalmente.**

- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti, bonifico, assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

**L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 e 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

**Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

- d) dichiarazione di presa visione e conoscenza del bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, di conoscere e aver verificato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e sulla formulazione dell'offerta e, di giudicare, pertanto, anche alla luce delle disposizioni del CCNL di riferimento, remunerativa l'offerta economica presentata;
- e) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 375,00 (CODICE CIG:77111366BA)** che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla gara, seguendo le modalità definite dall'avviso dell'ANAC del 21/12/2016, in particolare:

- Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni).

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento.

- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla home page sui siti web dell'Autorità (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

**In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.**

**Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

**In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante**

**esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67, della L.266/2005.**

- f) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- g) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:
- g.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
  - g.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - g.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:**
- h.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
  - h.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1;
- i) **limitatamente ai consorzi stabili:**
- i.1) ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
  - i.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto i.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
  - i.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n.81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto i.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);
- l) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concessionario indica la quota di servizio che intende subappaltare rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, dal bando e disciplinare di gara;
- m) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per ciò che attiene i requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera b).
- n) **dichiarazione, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del Dlgs 50/2016, a titolo collaborativo e acceleratorio, al cui assenza non è causa di esclusione:**
- n.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;**
  - n.2) indirizzo di posta elettronica certificata;**

## 2.1. Situazione personale dell'offerente

(articoli 45, 83 e 80, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs.50/2016 in possesso requisiti richiesti.

**Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:**

1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività attinenti a quella oggetto della Concessione;

**Nel caso specifico della ditta che si occuperà della gestione degli interventi selvicolturali, dovrà essere regolarmente iscritta all'Albo regionale delle imprese boschive, ai sensi dell'art.2 del Regolamento Regionale 3 marzo 2016, n.3, riguardante: "Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 " Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive" (pubblicato sul B.U.R.P. n.24 del 09/03/2016), in vigore dal 24/03/2016.**

La dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- Il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;---
- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

– **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:**

1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di seguito indicati:

**a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

**b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

**b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;**

**c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

**e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

**f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo marzo 2014, n. 24;

**g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3) **L'esclusione di cui ai commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) **Ai sensi dell'art.80 comma 4:**

- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di Contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

5) **Ai sensi dell'art.80 comma 5:**

- a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016, che possono essere dimostrati dall'amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
- b) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il di concordato con continuità aziendale; **In tal caso, il concorrente, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.**
- c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) che non ha posto in essere il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) che non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
- d) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- d) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;
- f) che, non è soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008;

**f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**

**f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**

g) che, non vi sono iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art.17 della Legge 55 del 1990;

i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

1) è inferiore a 15;

2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

4) è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

m) che, non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;

6) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 1, che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

--- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

--- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

**3) piani individuali di emersione:** ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

**4) assenza di partecipazione plurima,** ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.lgs.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:

a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;

**5) assenza delle cause di incompatibilità** di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

- 6) Sanzioni per la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni:

**In base a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50/2016 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria:**

- a) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di aver conseguito un fatturato globale minimo annuo pari ad € 604.799,68, in servizi analoghi a quelli del Bando, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2015,2016,2017). Tale richiesta è giustificata dal notevole investimento richiesto in particolare nei primi anni della concessione, necessario a sostenere gli interventi selvicolturali;
- b) Solidità economica e finanziaria dimostrata dalle dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385/1993, rilasciate in date successive alla pubblicazione del presente bando, che attestino la solidità economica del concorrente .

**Tali requisiti devono essere posseduti come segue:**

### **Il requisito della lettera a):**

- dalle imprese partecipando all'ATI nel complesso, con la precisazione che, in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **Il requisito della lettera b):**

- da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo costituito o non costituito e da tutti i soggetti facenti parte del consorzio ordinario;**
- dal solo Consorzio in caso di Corsorzi ai sensi dell'art.45 lett. b) e c) del D.lgs.50/2016.**

## **2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica:**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) elenco dettagliato, riferito ai tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, delle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile e per le attività di gestione forestale (progettazione, gestione, esecuzione di interventi miranti al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni ecologiche delle foreste) dettagliato con indicazione di date, importi e destinatario, pubblico o privato, per un importo complessivo pari o superiore a € 261.321,33 *(n.d.r. computato sulla base delle attività di cui alla Tabella 1 del Capitolato, riportando il valore relativo ai 48 mesi)*;
- b) elenco, riferito ai tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, dettagliato con indicazione di date, importi e destinatario, pubblico o privato, degli incarichi di progettazione, gestione e attuazione di:
- attività ludiche e didattiche (educazione ambientale);
  - attività escursionistica, osservazione flora e fauna selvatiche;
  - attività sportive di varia natura (equitazione, ciclismo, corsa, tiro con l'arco, orienteering, etc.).

per un importo complessivo pari o superiore a € 140.000,00 *(n.d.r. computato sulla base della tabella COSTI/Piano di Gestione pag.9 del Piano Gestionale Tecnico-Economico-Finanziario)*;



I requisiti di **capacità tecnica e professionale** dovranno essere dimostrati come segue:

**Requisito lettera a):**

- Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o da un consorzio ordinario, costituito o da costituirsi, i requisiti di cui sopra può essere posseduto **dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il possesso del requisito in misura prevalente da parte della capogruppo mandataria;**
- In caso di consorzi di cui all'art.45 del Dlgs. 50/2016, il requisito dovrà essere dimostrato dal consorzio medesimo in quanto autonomo soggetto giuridico,
- I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro ed univoco, a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lett. b) e c) dell'art.45 del D.lgs.50/2016.
- I RTI e i consorzi ordinari di cui all'art.45 e 48 del d.lgs. 50/2016 sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione, le rispettive percentuali di servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art.48 D.lgs. 50/2016;
- Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della richiesta partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.

**Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.**

c) ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;

**3. Contenuto della busta virtuale "B-Offerta tecnica"**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 80 PUNTI, calcolati con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e gli atti costituenti l'offerta tecnica; **a pena di esclusione**, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano l'offerta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella busta "C-Offerta Economica".

L'operatore economico nella sezione "Offerta" direttamente sulle righe nel campo del foglio denominato "offerta tecnica" dovrà inserire la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico e con l'apposizione della firma digitale con ossequio alle indicazioni fornite al punto 15.1 del presente disciplinare.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Busta B "Offerta Tecnica" deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica.

**L'Offerta tecnica** è costituita da: BUSTA B – OFFERTA TECNICA" contenente obbligatoriamente, la seguente documentazione:

**a)** progetto di gestione dei boschi comunale: max 30 cartelle in formato A4 (compreso gli elaborati grafici) con carattere di dimensioni minime pari a 10; per cartelle A4 si intendono facciate in formato ISO A4, per cartelle A3 si intendono in formato ISO A3; nel conteggio, una cartella in formato A3 equivale a due cartelle in formato A4; le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per sommari e copertine;

**b)** le cartelle devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascun degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica (A1, A2, A3).

In merito alla formalità della documentazione:

- tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio;
- in caso la documentazione sia composta da fogli, rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula "pagina n.N di NN" oppure "N/NN", oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione "progetto composto da n. NN pagine" (dove N è il numero di ciascuna pagina e NN il numero di pagine totali), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; eventuali elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, da tutti gli operatori economici che compongono il RTI o il consorzio ordinario.

**c) l'offerta tecnica:**

- c.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- c.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

#### **4. Contenuto della terza busta virtuale - Offerta economica.**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

All'offerta economica, sarà attribuito un **punteggio massimo di 20 PUNTI, calcolati con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.**

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di canone complessivo a titolo di canone di concessione a decorrere dal settimo anno di gestione, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) l'importo complessivo è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere;
- d) il canone offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per la sicurezza;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - e.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
  - e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera h), punto h.1).

**f) Ai sensi dell'art.95, comma 10, del decreto legislativo n.50 del 2016, a pena di esclusione, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).**

#### **5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale:**

- a) **punto 2.2 e 2.3 parte I del disciplinare**
- b) **avvalimento:** L'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
  - b.1) in relazione ai requisiti economico finanziari e di capacità tecnica richiesti;**
  - b.2) il concorrente potrà avvalersi di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;**
  - b.3) ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**
  - b.4) ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti;**
  - b.5) l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati; Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione

dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

**La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.**

**Alla documentazione amministrativa devono essere allegati:**

- sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; l'avalimento non è ammesso in relazione al possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie;
  - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
    - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
    - attesta che non partecipa alla gara in proprio né partecipa in raggruppamenti o consorzi;
  - sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- c) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9000, con le seguenti precisazioni:
- c.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autentica del certificato, rilasciato da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
  - c.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l'annotazione;
  - c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - c.4) in caso di avalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria;

### **5.1. Reti di imprese e Contratti di rete.**

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti i ordine generale e l'assenza **delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;**
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
  - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;

- c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

## **6. Cause di esclusione:**

### **a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura delle buste virtuali, le offerte:**

- a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo;
- a.2) mancanti di una delle buste "Documentazione amministrativa", "Documentazione Tecnica" e "Offerta Economica";
- a.3) mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e tecnica ovvero riferimento al prezzo nella Busta Documentazione amministrativa e nella Busta Documentazione tecnica;

### **b) sono, escluse, dopo l'apertura della Documentazione amministrativa, le offerte:**

- b.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
- b.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- b.3) il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- b.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto nell'ipotesi in cui non sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara;
- b.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
- b.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera e), punto e.2);
- b.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
- b.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorzio per il quale concorre; oppure che tale consorzio incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- b.10) carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera e), del presente disciplinare di gara;
- b.11) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal Capo 4, lettera b), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
- b.12) il cui concorrente non abbia assunto l'obbligo di presa visione degli atti;

**c) sono escluse dopo l'apertura della busta virtuale "B", le offerte tecniche:**

- c.1) che, non siano imputabili al concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati che partecipano alla gara;
- c.2) che siano in tutto o in parte incompatibili con la documentazione propedeutica messa a disposizione della Stazione Appaltante;
- c.3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei servizi o le future attività connesse, di qualunque natura, presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- c.4) che, presentino carenze sostanziali della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tali da non consentire la valutazione dei servizi offerti;
- c.5) in contrasto con la normativa legislativa o regolamentare, vigente in qualunque delle materie applicabili all'oggetto dell'incarico;
- c.6) che renda palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l'offerta economica contenuta nella busta "C".

**d) sono escluse, dopo l'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica, le offerte:**

- d.1) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo degli oneri della sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi della Parte Prima, Capo 4, lett. f);
- d.3) che rechino, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- d.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- d.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera g), punto g.1);

**e) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:**

- e.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppo in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non abbia dichiarato che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata formulata autonomamente;
- e.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- e.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
- e.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico ivi comprese le circostanze di cui all'art.83 co.9 del D.lgs. 50/2016.

**Con riferimento alle cause di esclusione, si precisa che, trova applicazione il soccorso istruttorio, di cui all'art.83, comma 9, del D.lgs.50/2016, nei limiti e con le modalità in esso indicate, e, nel caso in cui si verifichi inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.**

**PARTE SECONDA  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione:**

a) L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo del confronto a coppia, mediante l'attribuzione dei punteggi così come esplicitato dall'art.8 del CSA, con le seguenti precisazioni:

a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);

b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse le offerte:

b.1) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **16 su 20**);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **64 su 80**);

c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

**1.1 L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri, di seguito elencati:**

a) offerta economica:	max punti	20/100
b) offerta tecnica:	max punti	80/100

Le offerte saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, nell'osservanza delle modalità previste in via transitoria con DGC n. 220 del 13/12/2016.

I punteggi, gli indicatori e le modalità di attribuzione del punteggio sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica sono tutti esplicitati all'Allegato **"ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESI"** del Capitolato Speciale d'Appalto e di seguito indicate:

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PESATURA**

		<b>punteggio massimo</b>
<b>A.</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>	
<b>A.1</b>	<b>Qualità del progetto relativamente alle funzioni complementari e sociali delle aree boschive</b>	<b>30</b>
	<i>Adeguatezza, completezza, funzionalità ed efficacia in termini di risultati attesi della gestione e della organizzazione proposta, in merito alla <u>organizzazione di attività</u>:</i>	di cui
A1.1	Valutazione relativa ai tempi di attivazione degli interventi <b>punteggio off. Ennesima=7 x N° gg attivazione offerta ennessima / N° gg attivazione offerta migliore</b>	7
A1.2	Attività ludiche e didattiche (educazione ambientale):	
a	Valutazione circa la qualità dei contenuti relativi alle attività ludiche e didattiche	3
b	Valutazione del numero di attività per anno <b>punteggio offerta ennesima= 3 x N° attività offerta ennessima / N° attività offerta migliore</b>	3
c	Valutazione del numero dei partecipanti per anno <b>punteggio offerta ennesima= 3 x N° partecipanti offerta ennessima / N° attività partecipanti migliore</b>	3
A1.3	Attività escursionistica, osservazione flora e fauna selvatiche	
a	Valutazione circa la qualità dei contenuti relativi alle attività escursionistica, osservazione flora e fauna selvatiche	2
b	Valutazione del numero di attività per anno <b>punteggio offerta ennesima=2 x N° attività offerta ennessima / N° attività offerta migliore</b>	2
c	Valutazione del numero dei partecipanti per anno <b>punteggio offerta ennesima=2 x N° partecipanti offerta ennessima / N° attività partecipanti migliore</b>	2
A1.4	Attività sportive di varia natura (equitazione, ciclismo, corsa, tiro con l'arco, orienteering, etc.)	
a	Valutazione circa la qualità dei contenuti relativi alle attività sportive	2
b	Valutazione del numero di attività <b>punteggio offerta ennesima=2 x N° attività offerta ennessima / N° attività offerta migliore</b>	2
c	Valutazione del numero dei partecipanti <b>punteggio offerta ennesima=2 x N° partecipanti offerta ennessima / N° attività partecipanti migliore</b>	2
A1.5	Interventi, sistemazioni, investimenti per la pratica delle attività didattiche, ludiche, sportive, anche con riguardo alla fruizione da parte di soggetti con disabilità.	2
<b>A.2</b>	<b>Qualità della proposta sugli interventi di natura forestale (gestione forestale, prevenzione incendi, gestione dei prodotti secondari del bosco), sui fabbricati annessi ed eventuale conseguimento di certificazioni (certificazione della gestione forestale e dei crediti di carbonio)</b>	<b>30</b>
		di cui
A2.1	tempi di attivazione degli interventi di gestione forestale come da tabella 1 del presente Capitolato <b>punteggio off. Ennesima=8 x N° gg attivazione offerta ennessima / N° gg attivazione offerta migliore</b>	8
A2.2	valutazione qualitativa della proposta progettuale relativa alla valorizzazione e promozione dei tartufi	8
A2.3	valutazione degli interventi di recupero dei fabbricati	7
A2.4	valutazione qualitativa della proposta progettuale relativa alle produzioni secondarie/prodotti del sottobosco	5
A2.5	valutazione inerente il conseguimento di Certificazione	2

<b>A.3 Qualità dell'organizzazione e del personale</b>		<b>20</b>
<i>adeguatezza e completezza dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale coinvolto, coerentemente con le finalità e gli obiettivi finalizzati alla gestione della concessione</i>		di cui
A3.1	Valutazione del personale coinvolto: max 20 punti	
a	numero e qualità di esperti e professionisti (agronomo e/o forestale, biologo, guida ambientale, guida turistica, animatori, formatori, esperti nelle attività sportive, etc. ) stabilmente coinvolti nel progetto	10
	<b>punteggio offerta ennesima=5 x N° esperti offerta ennessima / N° esperti offerta migliore</b>	
b	Numero minimo operatori forestali coinvolti nella gestione forestale (attività produttiva del bosco e dei prodotti di sottobosco)	5
	<b>punteggio offerta ennesima=5 x N° operatori offerta ennessima / N° operatori offerta migliore</b>	
c	Numero minimo operatori coinvolti nella gestione extra forestale del comprensorio (amministrazione e attività relative alle funzioni complementari e sociali)	5
	<b>punteggio offerta ennesima=5 x N° operatori offerta ennessima / N° operatori offerta migliore</b>	
<b>B. OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>20</b>
L'offerta economica corrisponde al canone di concessione da corrispondere al Comune di Andria. Tale canone non potrà essere inferiore ai €10.000,00 annui a partire dal settimo anno.		
<b>punteggio offerta esaminata= 20 x canone complessivo corrisposto in 15 anni offerta esaminata / canone massimo complessivo corrisposto in 15 anni offerto</b>		



**La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi di ciascun concorrente.**

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale risultante dalla valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio si procederà come segue:

- a) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale nell'offerta tecnica, prescindendo da quello attribuito all'offerta economica;
- b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà mediante sorteggio alla presenza degli operatori economici interessati.

**2. Fase iniziale di ammissione alla gara:**

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara (Dirigente del Settore competente , il giorno fissato dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della documentazione inserita sul portale Empulia, in seduta pubblica, provvede a verificare:
  - a.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 5, lettera f), punto f.1), abbiano presentato apposita dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta dichiarazione resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 3.3, lettera a), punto a.6);
  - a.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio indicato e il consorzio dalla gara ai sensi degli articoli 48, comma 7 del D.lgs.50/2016;
  - a.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti, e in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
  - a.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
  - a.5) che gli operatori ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati o essi medesimi;
- b) il soggetto che presiede la gara provvede inoltre a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- c) se non sorgono elementi ostativi**, a seguito delle verifiche effettuate, Il Dirigente del Settore 3: Servizio Ambiente trasmette gli atti al Presidente della Commissione di gara nominato secondo gli indirizzi di cui alla DGC n. 220/2016. La Commissione di Gara, senza soluzione di continuità o in caso di impossibilità, nel giorno e ora stabiliti, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere al riscontro degli atti prodotti dalle imprese concorrenti, procedendo alla lettura del titolo degli atti rinvenuti.
- d) L'offerta tecnica resta archiviata nella piattaforma EmPulia.**

***3. BUSTE INTERNE DELL'OFFERTA***

**3.1 Apertura della busta interna "B"- Offerta Tecnica e formazione della graduatoria provvisoria**

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste virtuale «B - Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a) parte seconda;
- b) i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- c) la valutazione dell'offerta tecnica e contenuta nella **Busta virtuale interna "B Offerta Tecnica"** , avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione indicati;
- d) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario.
  - a) ai fini dei giudizi, non sono considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano mere ripetizioni di obblighi legislativi o regolamentari; non sono altresì considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano ridondanti, sproporzionati o palesemente eccedenti quanto necessario all'espletamento del servizio in relazione

- alle modalità di svolgimento delle prestazioni così come offerte;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un punteggio con il metodo del «confronto a coppie». Ciascun commissario attribuirà un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie: 1=parità; 2= preferenza minima; 3= preferenza piccola; 4=preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima); mentre, per gli elementi non discrezionali il relativo punteggio è assegnato autonomamente, in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- c) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun sub-elemento discrezionale sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun sub-elemento (i), variabile da zero a uno;

**P<sub>i</sub>** è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento dell'offerta in esame;

**P<sub>max</sub>** è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento tra tutte le offerte;

- e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all'elemento, come segue.

$$K_a = A_i / A_{max} \quad e \quad K_b = B_i / B_{max}$$

dove:

**K<sub>a</sub>** e **K<sub>b</sub>** sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti all'offerta in esame, in relazione rispettivamente all'elemento A e all'elemento B;

**A<sub>i</sub>** e **B<sub>i</sub>** sono le somme dei punteggi attribuiti ai singoli-sub elementi che compongono relazione rispettivamente all'elemento A e all'elemento B, dell'offerta in esame;

**A<sub>max</sub>** e **B<sub>max</sub>** sono i punteggi massimi, riferiti all'offerta tecnica migliore, in relazione rispettivamente all'elemento A e all'elemento B.

### 3.2. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche, come segue:

$$K_i = A1i*Pa1+A2i*Pa2+A3i*Pa3+B1i*Pb1+B2i*Pb2+B3i*Pb3+B4i*Pb4$$

dove:

**K<sub>i</sub>** è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;

**A1.1,**  
**A1.2,**  
**A1.3,**  
**A1.4,**  
**A1.5,** sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente iesimo:

**A1.4,** -il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

**A1.5,** - il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

**Pa1 Pa2 Pa3,**

**Pb1,Pb2,Pb3, Pb4** Sono i fattori ponderali (sub pesi) di cui alla suddetta tabella

I coefficienti discrezionali sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli Commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", secondo le linee guida, mentre per gli elementi a cui è attribuito un punteggio fisso e predefinito (cosiddetto tabellare) che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto, (Indicatore 2 punti 2.3) e 2.4) e Indicatore 4 punto 4.3) e Indicatore 8 punto 8.1)), il relativo punteggio sarà assegnato automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
- d) non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;

### **3.3. Apertura della busta interna «C - Offerta economica» e formazione graduatoria finale.**

- a) la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera b), relativa alle offerte tecniche, all'apertura dell'offerta economica presentata e provvede:
  - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, e ne dispone l'esclusione in tutti i casi in cui vi sia incertezza assoluta sul contenuto e o sulla provenienza dell'offerta;
  - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
  - a.4) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*;
  - a.5) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

#### **Valutazione dell'Offerta economica.**

La valutazione delle offerte economiche, in base alle offerte in aumento rispetto alla base di gara (contenute nella busta della «Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al rialzo percentuale sul canone annuo di € 10.000,00 a partire dal 7° anno, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

#### **Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.**

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

- K<sub>i</sub>** è l'indice di valutazione dell'offerta in esame (punteggio totale in graduatoria);
- A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>, C<sub>i</sub>, D<sub>i</sub>** sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti agli elementi dell'offerta del concorrente in esame;
- P<sub>a</sub> P<sub>b</sub> P<sub>c</sub> P<sub>d</sub>** sono i pesi di ciascuno degli elementi di valutazione, indicati al **punto 1.1 parte seconda del disciplinare di gara**;

- a.6) All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e se nessuna offerta sia anomala procede alla proposta di aggiudicazione.

- b) Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara, che procederà, sempre, ai sensi dell'art.76, comma 5, lett.b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella buste A e B;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, comma 3, lett.a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art.59, comma 4 lett.a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- c) Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- d) Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.  
Al tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP/Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett.c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

#### **4. VERBALE DI GARA**

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara e la Commissione giudicatrice annotano tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichino pertinenti al procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede la Commissione di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

#### **5. Aggiudicazione:**

- a) la proposta di aggiudicazione è subordinata:
- a.1) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) riferito alla data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando e di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008;
  - a.2) alla acquisizione della certificazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di cui all'art. 80 co.4 del decreto legislativo 50/2016;
  - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
  - a.4) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi

trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;

- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ivi compreso la verifica in ordine all'assenza di provvedimenti ostativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
  - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, o la omessa indicazione di violazioni tributarie, fiscali o contributive, in tal caso si procederà all'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria;
  - d.3) in caso di revoca dell'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di decadenza dall'aggiudicazione si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria, se in possesso dei requisiti.

**SI RAMMENTA CHE IN CASO DI CARENZA DI REQUISITI AUTOCERTIFICATI NEI MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E/O IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI RETICENTI O FALSE SI PROCEDERÀ ALLA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E SI PROCEDERÀ ALLA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. PERTANTO SI INVITANO I CONCORRENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA, VERIFICANDO PRELIMINARMENTE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI.**

e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3.1, costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara

**6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
  - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
  - a.4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- a.6) **l'aggiudicatario è obbligato, altresì, a rimborsare alla stazione appaltante (art.216 co.11), entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le somme sostenute dalla stessa per la pubblicazione sulla GURI, per un importo presunto di € 1.982,26.**
- b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## ***7. COMPROVA DEI REQUISITI***

### ***7.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità .***

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti è la seguente:

A) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale richiesti dal **disciplinare**, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di regolare esecuzione del servizio, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di servizio pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di servizio privato):

a.1) la descrizione del servizio

a.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);

**Si precisa che i documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni saranno acquisiti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 co. 1 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183.**

### ***7.2. Mancata comprova dei requisiti***

a) quando la prova di cui al precedente Capo 7.1 (ove sia necessario richiedere la documentazione all'operatore economico) non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;

b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;

c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;

d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

**Si precisa che i documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni saranno acquisiti d'ufficio ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183.**

## ***8. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE***

### ***8.1. Modalità di verifica delle giustificazioni***

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;

b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

c) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, tenendo anche conto dei parametri ai sensi dell'art.97 co.5 del d.lgs.50/2016

## **8.2. Contenuto delle giustificazioni**

a) le giustificazioni devono riguardare:

- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
- a.2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
- a.3) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE in coerenza con l'art.97 co.7 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

### **Le giustificazioni:**

- 1) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;
- 2) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

## **PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

### **1. Disposizioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni:**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n.228 del 22/10/2001 reperibile <http://www.albo.comune.andria.bt.it/web/trasparenza/storico-atti-> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**

6) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

7) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) dichiara di aver preso visione dei luoghi;

9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy 2016 n. 679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**2. Acquisizione della documentazione:**

a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto VI.3.3)** dello stesso bando;

b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti, sono liberamente disponibili anche sul seguente sito internet: <http://www.comune.andria.bt.it>

**3. Disposizioni finali:**

a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite:

- alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trani, con esclusione della giurisdizione arbitrale;

c) **supplente:** la Stazione appaltante:

- procede ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

1) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2) L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

d) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Puglia, sede di Bari, con le seguenti precisazioni:

d.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) giorni;

d.2) il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre:

- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;



- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- d.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - e.2) i regolamenti di attuazione approvati con d.P.R. 207/2010 e D.P.R. 34/2000, in quanto applicabile;
  - e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte vigente, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

#### g) **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che il regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla legge indicata, ai sensi degli artt.13-14, si elencano le seguenti informazioni:

##### **Finalità del trattamento**

I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

##### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammetterla quale concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

##### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell'art. 9 del RGPD.

##### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

##### **Periodo di conservazione dei dati**

I suoi dati personali e quelli dei suoi collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

##### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.

- i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs 50/2016 e s.m.i.

#### **Diritti dell'interessato**

Contattando l'Ufficio preposto via e-mail all'indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it, è possibile richiedere l'accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall'art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

#### **Nomina Responsabile**

A seguito aggiudicazione definitiva l'Amministrazione contraente potrà nominare l'Operatore economico essere nominata in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

#### **Titolare del trattamento :**

Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT - Italy

Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225

Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

#### **Delegati per la protezione dei dati :**

Il Delegato (Dirigente di Settore) è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento.

I dati di contatto dei Dirigenti possono essere reperiti alla pagina: <http://www.comune.andria.bt.it/settori-nuovo-assetto>.

#### **Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)**

NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI

mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711

Email : [rpd@nbconsulting.it](mailto:rpd@nbconsulting.it)

Pec : [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it)

Andria, lì **27/02/2019**

**IL Dirigente del Settore**

**ing. Santola Quacquarelli**